



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 3 del 25 gennaio 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità della Variante al PRG per l'ampliamento dell'area a servizi F2B/69 (impianto di trattamento rifiuti) sito lungo viale Venezia - Veritas. Comune di Mirano (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Gennaio 2017 come da nota di convocazione in data 23 Gennaio 2017 prot. n.25976;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dalla Comune di Mirano con nota prot. n. 45854 del 31.10.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 423952 del 02.11.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l'ampliamento di un impianto di trattamento rifiuti sito lungo viale Venezia – Veritas, nel Comune di Mirano;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere del 27.12.16 assunto al prot. reg. al n.514708 del 27.12.16 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco che di seguito si riporta:

Facendo seguito alla nota di codesto Ufficio prot. n. 486788 del 1.12.2016, lo scrivente esaminata la documentazione prodotta, ritiene di richiamare gli obblighi in materia di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151.2011 per le attività soggette ai controlli previste nel sito (pag. 93 relazione).

- Parere n.4439 del 18.01.17 assunto al prot. reg.470632 05.012.16 al n dell'ARPAV:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per l'ampliamento di un impianto di trattamento rifiuti sito lungo Viale Venezia, in Comune di Mirano.

La procedura di V.A.S. in oggetto riguarda la variante di Piano Regolatore Generale per modifica di destinazione d'uso urbanistico di un'area adiacente all'impianto Veritas di Mirano – Via Venezia, da destinarsi ad ampliamento dell'impianto, ad uso parcheggio automezzi. Le opere previste hanno esclusivamente lo scopo di creare un appoggio logistico alle attività di raccolta che attualmente avvengono nell'area operativa esistente, senza modificare le modalità di raccolta e travaso del rifiuto che avvengono e continueranno ad avvenire in tale area operativa. L'area complessiva interessata dall'intervento di ampliamento è di 19.100 m<sup>2</sup>.



In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nella variante si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione della variante in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione della variante, da tenere in considerazione.

#### ***Stato dell'ambiente***

*Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.*

#### ***Matrice Atmosfera***

*In generale non si evincono particolari interferenze della variante verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.*

*In riferimento al Rapporto Preliminare Ambientale esaminato si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dalla variante. A tal fine, si invita a completare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:*

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2015 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezias>);
- campagne di monitoraggio della qualità dell'aria effettuate in Comune di Mirano, fino all'anno 2011 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezias/aria/dap-venezias-campagne-di-monitoraggio-qualita>);
- dati di emissione INEMAR Veneto 2013, distinti a livello di comune, combustibile, attività ed inquinante (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BurServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243420>).

*Si segnala inoltre che, con DCR 90 del 19/04/2016 è stato approvato dal Consiglio Regionale l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA contenente le azioni di riduzione delle emissioni da implementare, a livello regionale, fino al 2020. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:*

*<http://bur.regione.veneto.it/BurServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037>.*

*Si ricorda anche che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).*

**Inquinamento acustico**

Nel documento non sono riportate valutazioni oggettive riferite all'impatto acustico del nuovo impianto. La rumorosità immessa nell'ambiente circostante dev'essere oggetto di una valutazione previsionale dalla quale sia possibile stabilire che essa non sia superiore ai livelli limite imposti dalla classificazione acustica vigente. Dovrà pertanto essere presentata la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) e la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) secondo i criteri riportati nella DDG ARPAV n. 3/08 - Linee Guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008. A parere di chi scrive, inoltre, non appare fondata l'affermazione riportata a pagina 89: *Relativamente al comparto rumore, si rileva la necessità di una variante al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Mirano, per adeguare la classificazione alla nuova destinazione urbanistica, passando da Zona III - di tipo misto a Zona VI - aree esclusivamente industriali.*, considerato che gli insediamenti presenti nell'area non presentano caratteristiche che li rendano assimilabili ad attività industriali.

In fase di cantiere per la realizzazione delle opere, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l'impatto acustico nei confronti dei ricettori circostanti.

**Inquinamento luminoso**

Il riferimento alla Legge Regionale 22/97 nel paragrafo 2.8.2 non è corretto, essendo stata sostituita dalla Legge Regionale 17/09. I requisiti a cui devono sottostare gli impianti di illuminazione esterna, pertanto, non sono quelli indicati nello stesso paragrafo, bensì quelli riportati nell'articolo 9 della LR17/09. All'articolo 7 della stessa sono invece indicati i criteri per la redazione del progetto illuminotecnico, da presentarsi obbligatoriamente al Comune, che dovrà dimostrare l'ottemperanza degli impianti ai suddetti requisiti. Quanto riportato nel capitolo 6. Misure di Mitigazione e Compensazione non è sufficiente a garantire il rispetto dei parametri di legge.

**Inquinamento elettromagnetico**

In base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di:

- ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto;
- linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

Ai sensi della suddetta normativa, all'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

**Suolo/Sottosuolo**

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia e di tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi (ARPAV, 2008); inoltre trascura totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nel Rapporto ambientale preliminare, nella descrizione dello stato attuale dell'ambiente al par. 5.2 "Sistema fisico", per la componente "Suolo e sottosuolo"



(pag. 58), viene considerato solo l'aspetto geolitologico, geomorfologico e del rischio sismico finalizzato esclusivamente a valutare l'attitudine edificatoria.

Nel cap. 4 "Criticità per le componenti ambientali", per la voce "Suolo" (p. 82), si segnala solo una lieve vulnerabilità idraulica; nella valutazione degli impatti (pag. 88) si evidenzia l'impermeabilizzazione del suolo che viene compensata da interventi di invarianza idraulica e la gestione di terre e rocce da scavo. Conseguentemente le misure di mitigazione (pag. 92) contemplano esclusivamente interventi di natura idraulica. Non si fa cenno quindi agli effetti negativi indotti dalla perdita delle funzioni ecosistemiche del suolo, a fronte dell'impermeabilizzazione di superfici che non sono nemmeno quantificate nel documento presentato; l'unico dato è quello riportato a pag. 6 in cui si riporta "L'area complessiva interessata dall'intervento di ampliamento è di 19.100,41 m<sup>2</sup>".

A tal proposito si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva che l'intervento previsto non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto produca effetti ambientali significativi per la componente suolo, che in parte potrebbero essere già stati considerati nella fase di VAS del PAT (aspetto da verificare). Si sottolinea l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene la variante in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nella suddetta variante, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.



**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 1/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 25 gennaio 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per l'ampliamento di un impianto di trattamento rifiuti sito lungo viale Venezia nel Comune di Mirano, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante al PRG per l'ampliamento di un impianto di trattamento rifiuti sito lungo viale Venezia – Veritas, nel Comune di Mirano, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati.
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VinCA:

1. di non variare l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Plecotus auritus*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;



3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Mirano (VE), il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Inoltre, raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/00

Il presente parere si compone di 7 pagine